

## ATTO DI TRANSAZIONE

tra

- CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, con sede in Corso Inghilterra n. 7 (P.IVA 01907990012), in persona del dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, arch. Claudio SCHIARI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Città Metropolitana di Torino, per effetto delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 538 – 36075/2017 del 27.12.2017;
- PICCOLOMINI S.r.l., con sede in Torino, Via Carlo Cipolla n. 6 (P.IVA 06572660014), in persona del sig. Vincenzo PICCOLOMINI, Legale rappresentante pro-tempore;

### PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 458-30949/2017 del 16/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori denominati *“Interventi di manutenzione ordinaria presso edifici scolastici del Servizio Edilizia Scolastica 2. Lotto 1. Zone territoriali 2A e 2B”*, per un importo complessivo di Euro 216.857,00 di cui Euro 172.000,00 a base di gara;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 74-1409/2017 del 21/11/2017 sono state individuate le modalità di gara stabilendo l'esperimento di una procedura aperta tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione (Categoria prevalente OG1), ed è stato previsto, altresì, di tenere la gara col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso sull'elenco prezzi con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 180-35942/2017 del 28/12/2017 sono state approvate le operazioni di gara dell'appalto in questione ed, in particolare, si è dato atto che:
  - ❖ è stata esperita la procedura aperta relativa ai lavori in oggetto;
  - ❖ nel corso della gara la Commissione ha potuto procedere con l'esclusione automatica delle offerte anomale in quanto gli operatori economici ammessi alla gara erano in numero superiore a 10;
  - ❖ in data 12.12.2017 in seduta pubblica, si è proceduto preliminarmente, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia ed è stato sorteggiato il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera e2) del citato art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - ❖ nella medesima seduta pubblica, come da previsioni del bando, si è proceduto all'apertura dei plichi, sono state avviate le operazioni di gara ed è stata attivata la fase di ammissione alla procedura aperta, con le risultanze seguenti:
    - a seguito dell'apertura delle offerte economiche, è stato effettuato il conteggio per determinare il valore della soglia di anomalia, sulla base delle offerte ammesse anche con riserva, che è risultato: 27,1243%;
    - la prima offerta al di sotto di tale soglia e pertanto la più vantaggiosa non anomala per l'Amministrazione è risultata, provvisoriamente, quella presentata dall'operatore economico PICCOLOMINI S.r.l. – Via Carlo Cipolla n. 6 – 10149 Torino, con il ribasso proposto del 27,122% e l'importo stimato dei costi della sicurezza aziendale pari ad Euro 5.052,18 e del proprio costo della manodopera stimato in Euro 36.819,26;

- ❖ con note prot. 151168 a 151178 del 12.12.2017 si è provveduto, in sede di soccorso istruttorio, a richiedere la produzione delle necessarie integrazioni rispettivamente agli operatori: 1) MEDEA Costruzioni Generali S.r.l. e 2) SCALETTI S.r.l.
- ❖ nella seconda seduta pubblica del 21.12.2017, la Commissione ha dato atto che l'operatore economico MEDEA Costruzioni Generali S.r.l. ha prodotto entro i termini la documentazione richiesta ed è, pertanto, risultato idoneo ai fini dell'ammissione alla gara, mentre SCALETTI S.r.l. non ha prodotto entro i termini la documentazione richiesta e non è, pertanto, risultata idonea ai fini dell'ammissione alla gara;
- ❖ nella medesima seduta la Commissione di gara ha, quindi, dato atto che, a seguito dell'esclusione dell'operatore economico SCALETTI S.r.l., a conclusione della fase di ammissione/regolarizzazione delle offerte, è stato effettuato nuovamente il conteggio per determinare il valore della soglia di anomalia, che è risultata 27,0756, e, pertanto, la prima offerta al di sotto di tale soglia e la più vantaggiosa non anomala per l'Amministrazione è risultata quella presentata dall'operatore economico ICEF S.r.l. – Via Giovanni XXIII n. 34 - 10092 Borgaretto (TO) - C.F. 04108590011, con il ribasso proposto del 26,984% e l'importo stimato dei costi della sicurezza aziendale pari ad Euro 5.950,00 e del proprio costo della manodopera stimato in Euro 92.000,00, che è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio;
- ❖ sono state approvate conseguentemente le operazioni di gara, così come risultanti dai verbali di gara del 12/12/2017 e 21/12/2017;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 103 – 36707/2017 del 29.12.2017 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto predetto all'operatore economico ICEF S.r.l. – Via Giovanni XXIII n. 34 - 10092 Borgaretto (TO) - C.F. 04108590011, con il ribasso proposto del 26,984%, per un importo contrattuale di Euro 126.557,34 (Euro 122.963,28 importo dei lavori + Euro 3.594,06= per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso), più Euro 27.842,61 per IVA 22%, e così per complessivi Euro 154.399,95;

- che con istanza del 17.01.2018, PICCOLOMINI S.r.l. ha chiesto la modifica in via di autotutela dell'aggiudicazione;

- che con ricorso notificato in data 12.03.2018, PICCOLOMINI S.r.l. ha chiesto al TAR Piemonte l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle predette determinazioni rispettivamente del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 180 - 35942/2017 del 28.12.2017 e del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 103 - 36707/2017 del 29.12.2017, nonché del bando e di tutti i verbali di gara;

- che PICCOLOMINI S.r.l. deduce vizi di violazione di legge in relazione alla disciplina di settore ed avuto particolare riguardo alla falsa applicazione dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affermando che la previsione del bando che consente di procedere all'apertura delle offerte economiche senza aver atteso l'esito del soccorso istruttorio violerebbe le norme del D.Lgs. 50/2016 e che la stazione appaltante non avrebbe dovuto ricalcolare la soglia di anomalia, una volta conosciuti i ribassi offerti;

- che, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa riguardante il tema del momento in cui la determinazione della soglia di anomalia deve ritenersi "cristallizzata", il ricorso della PICCOLOMINI S.r.l. presenta un'obiettiva incertezza sul possibile esito del giudizio, anche con riguardo all'avanzata istanza cautelare;

- che, pertanto, la Città Metropolitana ritiene sussistenti i presupposti per agire in autotutela;

- che in data 12.03.2018, antecedentemente alla notifica del predetto ricorso, i lavori relativi all'appalto in oggetto venivano consegnati in via d'urgenza all'aggiudicataria ICEF S.r.l., al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici, e che in data 13.03.2018 gli stessi venivano sospesi in conseguenza della presentazione del predetto ricorso da parte di PICCOLOMINI S.r.l.;

- che in considerazione delle richieste di intervento da parte delle istituzioni scolastiche, e degli

obblighi normativi di cui all'art 64 D.lgs 81/2008 a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed utenti, in data 21/03/2018, si è proceduto alla ripresa dei lavori ordinando all'impresa i lavori prioritari da eseguire in via d'urgenza;

–che gli interventi da eseguirsi con la massima priorità ed urgenza presso le zone territoriali 2A e 2B sono stati quantificati, dall'ufficio di direzione dei lavori, in Euro 61.700,00 (Euro 60.000,00 importo dei lavori + Euro 1.700,00= per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso), più Euro 13.574,00 per IVA 22%, e così per complessivi Euro 75,274,00;

–che la Città Metropolitana di Torino intende salvaguardare il preminente interesse pubblico alla sollecita realizzazione dei lavori urgenti necessari per assicurare la sicurezza degli edifici, anche nelle more per addivenire all'adozione del provvedimento di riaggiudicazione in autotutela dell'appalto.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Volendo le parti addivenire ad una definizione transattiva della presente vicenda giudiziale

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) La Città Metropolitana di Torino, accogliendo la richiesta avanzata da PICCOLOMINI S.r.l. ed in applicazione dei principi posti dalla più recente giurisprudenza amministrativa, si impegna ad avviare il procedimento in autotutela per l'annullamento dell'aggiudicazione in favore di ICEF S.r.l. ed a procedere alla conseguente riaggiudicazione a favore di PICCOLOMINI S.r.l. dell'appalto di lavori avente oggetto *"Interventi di manutenzione ordinaria presso edifici scolastici del Servizio Edilizia Scolastica 2. Lotto 1. Zone territoriali 2A e 2B"*.

2) PICCOLOMINI S.r.l. si impegna ad abbandonare e non coltivare ulteriormente l'azione intrapresa nei confronti della Città Metropolitana di Torino con il predetto ricorso avanti il TAR Piemonte e ad accettare, aderendo alla necessità della Città Metropolitana di Torino di salvaguardare l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione dei lavori, di subentrare nell'appalto, all'esito del procedimento di riaggiudicazione, nello stato e grado di esecuzione in cui si trova, e, comunque, nella misura non inferiore al 50% dei lavori di manutenzione appaltati, rinunciando a ulteriori pretese in merito, a qualsivoglia titolo.

3) Per tutte le controversie che deriveranno dall'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto sarà competente a decidere unicamente il Foro di Torino.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Città metropolitana di Torino  
Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2  
(Claudio SCHIARI)  
*Firmato digitalmente*

Per PICCOLOMINI S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
(Sig. Vincenzo PICCOLOMINI)  
*Firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, codice civile, le parti approvano specificamente la clausola di cui al punto 3) sopra riportata.

Per la Città metropolitana di Torino  
Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2  
(Claudio SCHIARI)  
*Firmato digitalmente*

Per PICCOLOMINI S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
(Sig. Vincenzo PICCOLOMINI)  
*Firmato digitalmente*